



IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE FALLIMENTARE

Ai curatori, commissari giudiziali e commissari liquidatori
All'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia
All'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Civitavecchia

CIRCOLARE IN MERITO AI RAPPORTI RIEPILOGATIVI

Il Presidente

rilevato che da settembre 2018 il Ministero ha predisposto e reso disponibili nuovi atti telematici per il deposito del rapporto riepilogativo semestrale previsto dall'art. 33, quinto comma, LF (per la procedura fallimentare) e dall'art. 182, sesto comma, LF (per il concordato con cessione dei beni);

osservato che l'utilizzo del modello ministeriale costituisce il presupposto indispensabile per rendere possibile l'estrazione dei dati da parte del giudice e per consentire al Ministero di effettuare le rilevazioni statistiche nazionali previste dal comma 9-septies dell'art. 16-bis del d.l. 179/12;

ritenuto necessario che sia adoperata esclusivamente la versione analitica del modello di rapporto elaborato dal Ministero, atteso che quella sintetica, anch'essa predisposta, è eccessivamente concisa e non consente la consultazione di dati importanti per l'attività di controllo e vigilanza;

considerato che l'omesso o discontinuo adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 33, quinto comma, LF - ancora molto frequente, a distanza di oltre 10 anni dalla sua introduzione -:

- può assumere rilievo nelle valutazioni rimesse al Tribunale in vista dell'eventuale revoca del professionista ripetutamente inadempiente;
- può costituire oggetto di valutazione in sede di eventuali azioni di responsabilità promosse nei confronti del professionista;
- può essere valutato in sede di eventuali azioni di rivalsa ex Legge Pinto (posto che la durata irragionevole della procedura imputabile al curatore obbliga quest'ultimo, se il fallito ha ottenuto l'equa riparaione, al risarcimento del danno erariale);

- è tenuto in specifica considerazione in occasione del conferimento di nuovi incarichi: il Tribunale, in ossequio al disposto di cui all'art. 28, comma 3, LF - a mente del quale «*il curatore è nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma*» - provvede periodicamente ad aggiornare l'elenco dei professionisti che, nelle procedure di nuovo rito, risultano aver costantemente o reiteratamente inosservato l'obbligo in oggetto;

ritenuto opportuno (per dissipare l'incertezza relativa alla decorrenza del termine di 15 giorni per l'invio dei rapporti ai creditori ed al registro delle imprese) precisare che il termine per il deposito delle osservazioni da parte del comitato dei creditori è pari a 15 giorni a decorrere dalla ricezione del rapporto (in ossequio alla prevalente interpretazione della norma in esame);

osservato, dunque, che, trascorsi 15 giorni dalla trasmissione del rapporto al comitato, inizia a decorrere l'ulteriore termine di 15 giorni entro il quale il curatore deve procedere all'invio al registro delle imprese ed ai creditori;

osservato che, in caso di non costituzione del comitato dei creditori, il termine per l'invio del rapporto al registro delle imprese ed ai creditori decorre dalla data di deposito del rapporto in Tribunale;

considerata la necessità di precisare che devono essere depositati in allegato al rapporto gli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al semestre in considerazione (di cui la norma prevede la sola trasmissione al comitato dei creditori);

rilevato che la disposizione vigente per i fallimenti di "vecchio rito" (art. 33, u.c., LF, originaria formulazione: "*nei primi cinque giorni di ogni mese il curatore deve presentare al giudice delegato una esposizione sommaria della sua amministrazione*") risulta del tutto disattesa e ritenuto indispensabile che anche i curatori di tali procedure osservino gli adempimenti prescritti dall'attuale art. 33, quinto comma, LF (deposito del rapporto riepilogativo analitico semestrale unitamente agli estratti conto da trasmettere al comitato dei creditori, al registro delle imprese ed ai creditori);

considerato che la trasmissione del rapporto e delle eventuali osservazioni all'ufficio del registro delle imprese, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni costituisce adempimento che la disposizione in questione pone a carico del curatore;

dispone

che dal 1.3.2019 i professionisti incaricati nelle procedure concorsuali (inclusi i curatori di fallimenti di "vecchio rito") utilizzino per il deposito dei rapporti riepilogativi semestrali la versione analitica (con esclusione, quindi, di quella sintetica) del modello informatico predisposto dal Ministero messo a disposizione dai redattori reperibili sul mercato;

che, unitamente al rapporto, siano depositati nel fascicolo telematico gli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al semestre in considerazione;

precisa

che il termine perché il comitato dei creditori possa depositare osservazioni al rapporto va individuato in 15 giorni decorrenti dalla ricezione del rapporto riepilogativo;

che, in caso di non costituzione del comitato dei creditori, il termine per l'invio, a cura del professionista, del rapporto al registro delle imprese ed ai creditori decorre dalla data di deposito del rapporto in Tribunale;

manda

la cancelleria di comunicare la presente circolare all'ordine degli avvocati e a quello dei dottori commercialisti di Civitavecchia, di curarne la pubblicazione sul sito del Tribunale e di trasmetterlo al gestore del software FALLCO per la diffusione sul portale telematico.

Civitavecchia, 18.2.2019

Il Presidente
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Francesco Vigorito

